



Statuti

Indice

1	Disposizioni generali	4
	1. Nome, forma giuridica, sede	4
	2. Scopi, compiti	4
	3. Finanze, responsabilità	4
2	Qualità di socio	5
	4. Categorie di soci	5
	5. Soci attivi	5
	6. Soci individuali	6
	7. Soci liberi	6
	8. Soci onorari	6
	9. Partner/Sostenitori	6
	10. Perdita della qualità di socio	7
	11. Quota di socio	7
3	Federazioni settoriali e professionali regionali	8
	12. Organizzazione	8
	13. Compiti	8
4	Organi centrali	8
4.1	Disposizioni generali	8
	14. Organi	8
	15. Durata del mandato, indennità	8
4.2	Assemblea dei delegati	9
	16. Organizzazione	9
	17. Procedura per convocazione e proposte	9
	18. Competenze	10
	19. Votazioni ed elezioni	10
4.3	Assemblee professionali	11
	20. Organizzazione	11
	21. Procedura per convocazione e proposte	11
	22. Competenze	11
	23. Votazioni ed elezioni	12
4.4	Consiglio dell'Unione	12
	24. Organizzazione	12
	25. Procedura per convocazione e proposte	12
	26. Competenze	13
	27. Procedure	13
4.5	Conferenza direttiva	13
	28. Organizzazione	13
4.6	Convegni dei presidenti	14
	29. Organizzazione	14
4.7	Comitato centrale	14
	30. Organizzazione	14
	31. Competenze	14
4.8	Comitati delle federazioni professionali	15
	32. Organizzazione	15
	33. Competenze	15
4.9	Commissione di verifica dei conti e ufficio di revisione	15
	34. Commissione di verifica dei conti	15
	35. Ufficio di revisione	16

4.10	Centro di formazione di Aarberg (CFA)	16
	36. Centro di formazione di Aarberg (CFA)	16
	37. Consiglio scolastico	16
5	Altri organi e istituzioni dell'Unione	16
	38. Commissioni permanenti	16
	39. Segretariato, direttore	17
	40. Assicurazioni sociali, casse di compensazione e fondazioni	17
6	Disposizioni finali	17
	41. Tribunale arbitrale	17
	42. Scioglimento dell'Unione	17
	43. Foro	17
	44. Entrata in vigore	18

1 Disposizioni generali

Nome, forma giuridica, sede

Art. 1

1. AM Suisse, di seguito denominata «AM Suisse» o «Unione», è l'organizzazione mantello delle federazioni professionali Agrotec Suisse e Metaltec Suisse. AM Suisse è un'organizzazione padronale, professionale e settoriale di aziende di produzione, servizi e commercio, che operano nel settore della tecnica agricola, comunale e ambientale e della mascalcia (Agrotec Suisse), nel settore delle costruzioni in metallo e acciaio (Metaltec Suisse), con sede in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
2. AM Suisse è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC, con sede a Zurigo.
3. Le designazioni contenute nei presenti statuti vanno intese anche per le persone di sesso femminile.

Scopi, compiti

Art. 2

1. L'Unione ha per scopo di:
 - a) sostenere e favorire i soci nella gestione della loro impresa e nelle questioni di natura professionale
 - b) assicurare una formazione e un perfezionamento basati sulla pratica e rispondenti alle esigenze attuali e future nell'ambito dei settori e delle professioni facenti capo all'AM Suisse
 - c) salvaguardare gli interessi dei soci in seno agli organi politici, presso le autorità, i partner sociali e altre organizzazioni

2. Per adempiere a questi scopi, l'Unione può prendere decisioni che hanno valore vincolante per i soci, emanare regolamenti e concludere accordi.

Nei confronti dei soci, essa fornisce prestazioni di natura sia individuale che collettiva.

Si può affiliare ad altre associazioni. Può acquistare e vendere terreni e immobili.

3. AM Suisse è composta da federazioni settoriali e professionali regionali. Queste ultime svolgono i compiti descritti all'art. 13 seguente.

Finanze, responsabilità

Art. 3

1. L'Unione attinge i propri mezzi finanziari principalmente da:
 - quote dei soci
 - remunerazioni per servizi individuali resi ai soci e a terzi
 - ristorni derivanti da accordi di collaborazione con terzi
 - proventi dei fondi
 - donazioni e legati
 - sovvenzioni, tasse
 - redditi immobiliari
2. I dettagli concernenti l'acquisizione delle risorse figurano nel Regolamento Finanze e Contributi.
3. Gli impegni dell'Unione sono garantiti esclusivamente dal suo patrimonio sociale.

2 Qualità di socio

Categorie di soci

Art. 4

Nell'AM Suisse e le sue federazioni settoriali e professionali regionali comprendono le seguenti categorie di soci:

1. soci attivi
2. soci individuali
3. soci liberi
4. soci onorari
5. partner/sostenitori

Soci attivi

Art. 5

1. I soci attivi sono imprese e aziende che svolgono attività attinenti ai settori che fanno capo all'AM Suisse.
2. Le istituzioni di diritto pubblico e le organizzazioni private a cui è affidato lo svolgimento di compiti pubblici possono essere ammesse quali membri attivi. Il requisito per la loro ammissione è l'esistenza di un'unità di servizio delimitata, afferente all'artigianato del metallo o alla tecnica agricola, impegnata nella formazione professionale e continua e diretta da una figura professionale competente dei settori di AM Suisse.
3. Di regola, le imprese associate sono rappresentate dal titolare o da un membro della direzione.
4. Per acquisire la qualità di socio attivo dell'Unione occorre far parte di una federazione settoriale o professionale regionale. Le federazioni settoriali e professionali regionali (tramite i comitati di presidenza) hanno l'obbligo di decidere in merito alle richieste di ammissione presentate dalle aziende interessate entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, per lo meno in via provvisoria. Un'eventuale ammissione definitiva successiva deve avvenire entro un anno dal ricevimento della richiesta di ammissione (assemblea generale). Nel caso in cui questa procedura di ammissione richieda una modifica degli statuti delle federazioni settoriali e professionali regionali, la richiesta è presentata entro un anno dall'approvazione di detta modifica. Tutti i soci attivi delle federazioni settoriali e professionali regionali sono contemporaneamente soci dell'AM Suisse. In mancanza di una federazione settoriale o professionale regionale, il potenziale socio attivo può chiedere di essere ammesso a una federazione regionale vicina o presentare domanda di ammissione direttamente al Comitato centrale. In tal caso non è necessario essere soci di una federazione regionale.
5. Con l'ammissione provvisoria, l'azienda ha diritto a tutte le prestazioni alle condizioni dei soci. In caso di successivo rifiuto da parte dell'assemblea generale delle federazioni regionali settoriali e professionali, è escluso l'addebito della differenza rispetto alle condizioni per i non soci.
6. In linea di principio, i soci attivi si affiliano alla cassa di compensazione PROMEA, alla cassa per gli assegni famigliari PROMEA e alla relativa cassa per le indennità militari. L'affiliazione sottostà alle leggi federali e cantonali nonché alle disposizioni regolamentari della PROMEA.
7. I soci attivi s'impegnano a rispettare tutti i regolamenti e le direttive emanati dall'Unione così come i contratti conclusi a nome dei suoi soci.
8. I soci attivi godono del diritto di voto e di elezione. I loro rappresentanti possono essere eletti in seno a tutti gli organi e a tutte le commissioni e istituzioni dell'Unione.

Soci individuali

Art. 6

1. I soci individuali sono persone interessate alle attività dell'Unione e delle federazioni settoriali e professionali regionali che non hanno però un'impresa propria.
2. Dopo l'ammissione a una federazione settoriale o professionale regionale, la federazione settoriale o professionale regionale può presentare al Comitato centrale una domanda di ammissione all'AM Suisse del socio individuale.
3. I soci individuali godono del diritto di voto e di elezione. Essi possono tuttavia essere eletti solo in seno alle commissioni. Le federazioni settoriali e professionali regionali decidono a loro discrezione in merito all'eleggibilità dei soci individuali al loro livello.
4. I soci individuali versano ad AM Suisse solo la quota d'abbonamento per la rivista della federazione professionale prescelta.

Soci liberi

Art. 7

1. Le persone nominate soci liberi dalle federazioni settoriali e professionali regionali e che prima erano titolari, rispettivamente membri della direzione di un'impresa avente qualità di socio attivo o di socio individuale possono, su richiesta di una federazione settoriale o professionale regionale, essere nominate soci liberi dell'AM Suisse.
2. Esse mantengono lo stesso diritto di voto e di elezione che detenevano prima di essere nominate soci liberi.
3. I soci liberi sono esonerati dal pagamento delle quote e versano solo l'abbonamento per la rivista della federazione professionale del settore d'appartenenza.

Soci onorari

Art. 8

1. Le persone che hanno reso particolari servizi all'Unione o alla categoria professionale possono essere nominate soci onorari dell'AM Suisse.
2. I soci onorari possono essere eletti in seno a tutti gli organi, commissioni e istituzioni dell'Unione. Partecipano all'Assemblea dei delegati e vi hanno diritto di voto.
3. I soci onorari non versano la quota di socio e ricevono la rivista della federazione professionale del settore d'appartenenza a titolo gratuito. Le loro aziende rimangono tuttavia soggette all'obbligo di contribuzione.

Partner/Sostenitori

Art. 9

1. Le imprese e le organizzazioni che manifestano un interesse particolare per l'attività dell'associazione e/o collaborano con i soci attivi possono essere ammesse come partner o sostenitori.
2. Partner e sostenitori non operano direttamente nei settori di produzione e servizio dei soci attivi.
3. Partner e sostenitori sono ammessi dal Comitato centrale.
4. Il partner diventa socio di AM Suisse con un pacchetto base di servizi. A seconda degli interessi, sceglie inoltre almeno un pacchetto servizi specifico delle federazioni professionali, del Centro di formazione di Aarberg (CFA) o dell'organizzazione mantello.
5. I relativi diritti e doveri sono disciplinati nel «Regolamento per partner e sostenitori». Partner e sostenitori possono aderire alle assicurazioni sociali e alle casse di compensazione di AM Suisse.

Perdita della qualità di socio

Art. 10

1. La qualità di socio termina:
 - a) in seguito alla cessazione dell'attività dell'azienda associata
 - b) in seguito alle dimissioni scritte del socio; esse devono essere annunciate contemporaneamente all'istanza di ammissione e all'AM Suisse con sei mesi di anticipo e sempre per la fine di un anno civile
 - c) in seguito a esclusione
quali motivi di esclusione valgono in particolare:
 - esecuzione di atti illeciti
 - ripetute trasgressioni agli obblighi derivanti dagli statuti, regolamenti, contratti e decisioni degli organi dell'Unione
 - attitudine sleale o contraria all'onore, che rechi pregiudizio agli scopi dell'Unione o danneggi altri soci
 - qualsiasi altra trasgressione al principio della buona fede
2. L'espulsione è decisa dall'istanza che ha accolto il membro.
3. In caso di uscita o di esclusione di un socio, quest'ultimo perde tutti i diritti sul patrimonio dell'Unione.
4. Contro questa decisione, i membri espulsi possono inoltrare ricorso presso il comitato centrale entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo.
5. La perdita della qualità di socio significa contemporaneamente l'esclusione dalle assicurazioni sociali e dalle casse di compensazione dell'AM Suisse a partire dal primo termine previsto dalle disposizioni legislative e dai regolamenti di queste ultime.

Quota di socio

Art. 11

1. La quota dei soci attivi dell'AM Suisse si compone di tre elementi:
 - I. contributo per i compiti comuni dell'Unione
 - II.a contributo per la «tecnica»
 - II.b contributo per la «formazione professionale»
2. Il contributo I copre i compiti comuni dell'Unione e i servizi indipendenti dai settori.
3. I contributi per la «tecnica» e la «formazione professionale» sono contributi destinati alle associazioni professionali, volti a coprire i servizi e i compiti specifici dei settori.
4. I servizi di natura individuale a singoli soci vanno rimborsati secondo il principio di causalità.
5. La somma salariale soggetta a contributo è determinata dal conteggio finale del socio presso la sua società di assicurazione contro gli infortuni. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) di Lucerna è autorizzato a comunicare all'Unione le somme salariali delle aziende AM Suisse assicurate presso l'Istituto stesso.
6. I dettagli relativi a quote, indennità e conteggi sono indicati nel regolamento Finanze e contributi.

3 Federazioni settoriali e professionali regionali

Organizzazione

Art. 12

1. Le federazioni settoriali e professionali regionali sono costituite quali associazioni ai sensi degli art. 60 segg. CC.
2. Le federazioni settoriali e professionali regionali decidono autonomamente e a loro discrezione in merito alla loro organizzazione interna.
3. Gli statuti delle federazioni settoriali e professionali regionali non possono essere in contraddizione con gli statuti dell'AM Suisse. Per essere validi devono essere approvati dal Comitato centrale.

Compiti

Art. 13

1. Nello spirito dei presenti statuti, le federazioni settoriali e professionali regionali svolgono i compiti seguenti:
 - a) reclutamento dei soci e assistenza agli stessi in stretta collaborazione con il segretariato dell'AM Suisse, ammissione ed esclusione di soci
 - b) adempimento e coordinamento dei compiti relativi alla formazione professionale attribuiti ai cantoni nel quadro delle decisioni dell'AM Suisse e per legge
 - c) designazione dei rappresentanti per: l'Assemblea dei delegati, le Assemblee professionali, il Consiglio dell'Unione ed eventuali altri organi
 - d) formazione della volontà e presentazione di proposte all'attenzione degli organi indicati alla lettera c
 - e) divulgazione di tutte le informazioni e le decisioni dell'AM Suisse ai soci
 - f) collaborazione nell'esecuzione delle decisioni dell'AM Suisse
 - g) salvaguardia degli interessi dei soci e dell'Unione presso autorità e organizzazioni cantonali
 - h) prestazioni a favore dei soci
 - i) diritto di proporre candidati per gli organi dirigenti dell'AM Suisse
2. Le federazioni settoriali e professionali regionali possono richiedere l'appoggio tecnico e organizzativo dell'AM Suisse.

4 Organi centrali

4.1 Disposizioni generali

Organi

Art. 14

Gli organi centrali dell'Unione sono:

1. Assemblea dei delegati
2. Assemblee professionali
3. Consiglio dell'Unione
4. Conferenza direttiva
5. Convegni dei presidenti
6. Comitato centrale
7. Comitato delle federazioni professionali
8. Commissione di verifica dei conti
9. Ufficio di revisione

Durata del mandato, indennità

Art. 15

1. Tutti i soci che ricoprono una carica negli organi dell'AM Suisse, delle assicurazioni sociali, delle casse di compensazione e delle istituzioni, come pure i membri delle commissioni sono eletti per un periodo di tre anni. Di norma, l'eleggibilità è limitata a tre mandati
2. Le indennità a favore dei membri degli organi sono fissate nel Regolamento Finanze e Contributi.

4.2 Assemblea dei delegati

Organizzazione

Art. 16

1. L'Assemblea dei delegati è il massimo organo dell'associazione. È diretta dal presidente centrale e si compone come segue:
 - a) 40 delegati delle federazioni settoriali e professionali regionali, ripartiti secondo il numero di membri delle federazioni settoriali e professionali regionali
 - b) 40 delegati delle federazioni settoriali e professionali regionali, repartiti secondo l'ammontare dei contributi all'AM Suisse
 - c) i membri onorari dell'AM Suisse
2. I voti sono attribuiti in base alle federazioni settoriali e professionali regionali con personalità giuridica propria. La ripartizione dei delegati conformemente alla cifra 1 avviene in linea di massima ogni tre anni. Le modalità concernenti in particolare l'attribuzione dei mandati rimanenti sono definite nel regolamento interno.
3. L'Assemblea ordinaria dei delegati si riunisce ogni anno alla fine del primo semestre.
4. È possibile convocare un'Assemblea straordinaria dei delegati, da tenersi entro tre mesi:
 - a) su decisione dell'Assemblea ordinaria dei delegati, della commissione di verifica dei conti, del Comitato centrale o del Consiglio dell'Unione
 - b) su richiesta di sei federazioni settoriali e professionali regionali sulla base di una delibera delle rispettive Assemblee dei soci
 - c) su richiesta di un quinto dei soci aventi diritto di voto all'Assemblea dei delegati. La richiesta di convocazione motivata deve essere inviata al Comitato centrale. In tal caso si applica l'art. 17, se necessario entro termini più brevi
5. Il Comitato centrale, i comitati delle assemblee professionali, i presidenti delle commissioni permanenti e il direttore del segretariato vi prendono parte con voto consultivo e possono avanzare proposte. Tutti i soci attivi, individuali e liberi possono partecipare all'Assemblea dei delegati con voto consultivo.

Procedura per convocazione e proposte

Art. 17

1. La procedura per convocazione e proposte per l'Assemblea dei delegati è regolata come segue:
 - a) luogo, data e ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati devono essere notificati dal Comitato centrale con al minimo 12 settimane di anticipo e con l'indicazione di tutte le scadenze importanti;
 - b) le proposte da aggiungersi all'ordine del giorno devono essere inviate al Comitato centrale almeno nove settimane prima dell'Assemblea
 - c) l'ordine del giorno definitivo e i documenti concernenti le decisioni da prendere devono essere fatti pervenire alle federazioni settoriali e professionali regionali, ai delegati, ai membri del Consiglio dell'Unione e alla commissione di verifica dei conti almeno otto settimane prima dell'Assemblea dei delegati
 - d) le federazioni settoriali e professionali regionali devono preparare i punti importanti che saranno discussi all'Assemblea dei delegati in seno alle assemblee dei soci e decidere in merito alle proposte all'ordine del giorno. Le Assemblee delle federazioni settoriali e professionali regionali si tengono tra l'8^a e la 3^a settimana prima dell'Assemblea dei delegati, in ogni caso prima di quest'ultima.

- e) le proposte di cui alla lettera d devono pervenire al segretariato almeno tre settimane prima dell'assemblea, in forma scritta e debitamente motivate; esse devono essere immediatamente inviate a tutte le federazioni settoriali e professionali regionali, ai delegati, ai membri del Consiglio dell'Unione e alla commissione di verifica dei conti. Il Comitato centrale è autorizzato a prendere posizione in merito alle proposte pervenute.
2. In conformità alla cifra 17.1, lettere b e d, sono autorizzati a presentare proposte le federazioni settoriali e professionali regionali, le Assemblee professionali o 10 membri dell'Assemblea dei delegati.
3. All'Assemblea dei delegati, possono essere prese decisioni solo in merito ai punti all'ordine del giorno e alle proposte pervenute conformemente alla procedura definita alla cifra 17.1. Per quanto riguarda le proposte relative all'ordine del giorno presentate all'Assemblea stessa da un delegato o da un'altra persona autorizzata ad avanzare proposte, esse possono essere trattate e fatte oggetto di delibere solamente se l'Assemblea dei delegati lo decide a maggioranza semplice.

Competenze

Art. 18

Le competenze dell'Assemblea dei delegati sono le seguenti:

1. nomina degli scrutatori
2. approvazione del verbale
3. approvazione dei rapporti del Comitato centrale e del segretariato sulle attività dell'Unione
4. approvazione dei conti per settore di AM Suisse nell'ambito dei compiti comuni dell'Unione e del Centro di formazione di Aarberg (CFA)
5. approvazione del conto d'esercizio di AM Suisse, previa approvazione di tutti i conti per settore
6. concessione del discarico agli organi responsabili, su proposta della Commissione di gestione nell'ambito dei compiti comuni dell'Unione e del Centro di formazione di Aarberg (CFA), singolarmente e collettivamente
7. elezione dell'organo di revisione
8. delibere in merito alle proposte ai sensi dell'art. 17
9. approvazione delle direttive di AM Suisse per la politica generale dell'Unione
10. approvazione del Regolamento Finanze e Contributi
11. acquisto e vendita di immobili
12. fissazione di eventuali quote straordinarie dei membri attivi
13. fondazione di assicurazioni sociali, casse di compensazione e istituzioni
14. approvazione della Convenzione Collettiva Nazionale di Lavoro
15. elezioni:
 - del Presidente centrale
 - degli altri membri del Comitato centrale
 - della commissione di verifica di conti, composta da soci dell'AM Suisse
 - del comitato direttivo AVS e del comitato CAF
 - dei membri della delegazione AM Suisse nella CPNM
16. determinazione del luogo dell'Assemblea dei delegati successiva
17. nomina dei soci onorari su proposta del Comitato centrale
18. ammissione ed esclusione di federazioni settoriali e professionali regionali
19. modifica degli statuti
20. scioglimento o fusione dell'Unione e designazione dell'istanza di liquidazione

Votazioni ed elezioni

Art. 19

1. In occasione di votazioni ed elezioni all'Assemblea dei delegati vanno applicate le regole seguenti
 - a) Per le votazioni è necessaria la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, il punto all'ordine del giorno o la proposta sono considerati respinti
 - b) Per le modifiche degli statuti è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi

- c) Per lo scioglimento o la fusione dell'Unione è richiesta la presenza di tre quarti dei delegati e sono necessari tre quarti dei voti espressi. Se l'Assemblea non raggiunge il quorum, entro 30 giorni viene convocata un'Assemblea straordinaria dei delegati. In questo caso è necessaria la maggioranza semplice dei voti espressi
 - d) Per le elezioni, al primo scrutinio è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi; al secondo scrutinio viene eletto chi ha più voti
2. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto, le altre votazioni a scrutinio palese. Un cambiamento del modo di elezione e votazione può essere deciso, su proposta dell'Assemblea, con la maggioranza semplice dei voti espressi.
 3. Tutti i membri dell'Assemblea dei delegati e i soci onorari votano assieme. Ogni avente diritto di voto dispone di un voto. Per rappresentare altri voti bisogna presentare una procura del delegato o della federazione settoriale o professionale regionale che si rappresenta.

4.3 Assemblee professionali

Organizzazione

Art. 20

1. Le Assemblee professionali sono l'organo supremo delle federazioni professionali. Essi si svolgono sotto la direzione del presidente della corrispondente FP.
2. Le federazioni professionali si riuniscono alla fine del primo semestre e in autunno. Tale assemblea si tiene di norma lo stesso giorno dell'Assemblea dei delegati o del Consiglio dell'Unione.
3. L'organizzazione delle federazioni professionali è disciplinata nei regolamenti corrispondenti.

Procedura per convocazione e proposte

Art. 21

1. Per le Assemblee delle federazioni professionali che si svolgono alla fine del primo semestre subito prima dell'Assemblea dei delegati, si applica la stessa procedura per convocazione e proposte prevista per l'Assemblea dei delegati ai sensi dell'art. 17 dei presenti statuti.
2. Per le Assemblee delle federazioni professionali che si svolgono in autunno subito prima del Consiglio dell'Unione, si applica la stessa procedura per convocazione e proposte prevista per il Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 25 dei presenti statuti.

Competenze

Art. 22

1. Le Assemblee delle federazioni professionali che si svolgono alla fine del primo semestre subito prima dell'Assemblea dei delegati hanno le seguenti competenze:
 1. nomina degli scrutatori
 2. approvazione del verbale
 3. approvazione dei rapporti dei Comitati delle federazioni professionali e della Direzione sulle attività delle federazioni professionali
 4. approvazione del conto d'esercizio delle federazioni professionali
 5. concessione del discarico agli organi responsabili, su proposta della Commissione di verifica dei conti nell'ambito delle federazioni professionali
 6. approvazione dei regolamenti delle federazioni professionali
 7. elezioni:
 - dei presidenti delle federazioni professionali
 - degli altri membri del comitato
 - dei presidenti delle commissioni
 8. costituzione o scioglimento delle commissioni permanenti
 9. delibere in merito alle questioni presentate dal Comitato

2. Le Assemblee delle federazioni professionali che si svolgono nel secondo semestre subito prima Consiglio dell'Unione hanno le seguenti competenze:
 1. nomina degli scrutatori
 2. approvazione del verbale
 3. approvazione del programma di lavoro delle federazioni professionali
 4. approvazione del bilancio preventivo delle federazioni professionali
 5. approvazione delle quote associative
 6. costituzione o scioglimento delle commissioni permanenti
 7. delibere in merito alle questioni presentate dal Comitato

Art. 23

Votazioni ed elezioni

Per le votazioni e le elezioni si applica per analogia l'art. 19 cpv. 1 e 2 dei presenti statuti.

4.4 Consiglio dell'Unione

Art. 24

Organizzazione

1. Il Consiglio dell'Unione è l'organo consultivo del Comitato centrale, in particolare per la preparazione dell'Assemblea dei delegati. Inoltre esso delibera nel quadro delle proprie competenze. Viene diretto dal Presidente centrale.
2. Esso si compone dei presidenti delle federazioni settoriali regionali e/o dei presidenti delle federazioni professionali regionali. Le federazioni professionali svizzere dispongono dello stesso numero di voti in seno al Consiglio dell'Unione.
3. L'assegnazione della facoltà di voto alle federazioni settoriali e professionali regionali avviene in base al numero di soci e al potere finanziario.

Le modalità concernenti il calcolo della facoltà di voto sono definite nel regolamento interno.

Art. 25

Procedura per convocazione e proposte

1. La procedura per convocazione e proposte per il Consiglio dell'Unione è regolata come segue:
 - a) luogo, data e ordine del giorno previsto per la riunione del Consiglio dell'Unione devono essere notificati dal Comitato centrale con al minimo otto settimane di anticipo e con l'indicazione di tutte le scadenze importanti
 - b) le proposte da aggiungersi all'ordine del giorno devono essere inviate al Comitato centrale almeno sette settimane prima dell'Assemblea
 - c) l'ordine del giorno definitivo e i documenti concernenti le decisioni da prendere devono essere fatti pervenire alle federazioni settoriali e professionali regionali con almeno sei settimane di anticipo
 - d) le federazioni settoriali e professionali regionali devono preparare i punti importanti che saranno discussi alla riunione del Consiglio dell'Unione dei delegati in seno alle assemblee dei soci e decidere in merito alle proposte all'ordine del giorno. Le Assemblee delle federazioni settoriali e professionali regionali si tengono tra la 6^a e la 2^a settimana prima del Consiglio dell'Unione, in ogni caso prima di quest'ultimo. Nelle regioni in cui non si svolgono Assemblee autunnali il comitato sarà autorizzato a decidere in merito.
 - e) le proposte di cui alla lettera d) devono pervenire al segretariato almeno due settimane prima dell'Assemblea, in forma scritta e debitamente motivate; esse devono essere immediatamente inviate a tutte le federazioni settoriali e professionali regionali. Il Comitato centrale è autorizzato a prendere posizione in merito alle proposte pervenute.
2. In conformità alla cifra 25.1, lettere b e d, sono autorizzati a presentare proposte le federazioni settoriali e professionali regionali.

3. Alla riunione del Consiglio dell'Unione, possono essere prese decisioni solo in merito ai punti all'ordine del giorno e alle proposte pervenute conformemente alla procedura definita alla cifra 25.1. Per quanto riguarda le proposte relative all'ordine del giorno presentate all'Assemblea stessa da un delegato o da un'altra persona autorizzata ad avanzare proposte, esse possono essere trattate e fatte oggetto di delibere solamente se l'Assemblea dei delegati lo decide a maggioranza semplice.

Competenze

Art. 26

Il Consiglio dell'Unione ha le seguenti competenze:

1. approvazione del programma di lavoro per i compiti comuni dell'Unione e per il Centro di formazione di Aarberg (CFA)
2. approvazione del bilancio preventivo per i compiti comuni dell'Unione e per il Centro di formazione di Aarberg (CFA)
3. fissazione delle quote per i compiti comuni dell'Unione (importo di base/contributo sulla somma salariale e fattore)
4. delibere in merito all'adesione a organizzazioni
5. approvazione di regolamenti e istruzioni, vincolanti per le federazioni settoriali e professionali regionali
6. delibere in merito ai regolamenti e agli statuti delle assicurazioni sociali, delle casse di compensazione e delle istituzioni, sempre che non vi siano altri organi competenti in materia
7. approvazione del regolamento interno
8. elezioni:
 - dei presidenti delle commissioni permanenti che svolgono compiti comuni
9. costituzione e scioglimento delle commissioni permanenti che svolgono compiti comuni
10. approvazione degli adeguamenti salariali negoziati con i partner sociali
11. esame dei ricorsi
12. delibere in merito alle questioni sottoposte dal Comitato centrale
13. decisioni relative al Centro di formazione di Aarberg (CFA) che, ai sensi del regolamento organizzativo, non sono riservate al Consiglio scolastico

Procedure

Art. 27

1. Di norma, il Consiglio dell'Unione si riunisce una volta all'anno, in linea di massima la stessa data dell'Assemblea professionale, conformemente all'art. 20.2. Il Comitato centrale può convocare il Consiglio dell'Unione anche in altri momenti. Un ottavo dei membri del Consiglio dell'Unione può richiedere al Comitato centrale una seduta straordinaria del Consiglio dell'Unione.
2. Il Comitato centrale, i membri di comitato delle federazioni professionali svizzere, i presidenti delle commissioni permanenti e il direttore del segretariato partecipano a queste riunioni con voto consultivo e sono autorizzati a presentare proposte.
3. Per le votazioni e le elezioni si applica per analogia l'art. 19. Per le decisioni che possono avere conseguenze finanziarie è necessaria la maggioranza semplice dei voti espressi.

4.5 Conferenza direttiva

Organizzazione

Art. 28

La Conferenza direttiva è convocata dal Comitato centrale quando necessario ed è diretta dal Presidente centrale. Tratta di questioni strategiche e serve ad uno scambio di opinioni e di esperienze. Vi partecipano i presidenti delle federazioni settoriali e professionali regionali, i comitati delle federazioni professionali svizzere e il Comitato centrale. Il Comitato centrale può designare altri partecipanti.

4.6 Convegni dei presidenti

Organizzazione

Art. 29

I Convegni dei presidenti si tengono almeno una volta l'anno nel primo semestre per ciascuna federazione professionale. I Comitati delle federazioni professionali possono convocare ulteriori riunioni in caso di necessità. Il Convegno dei presidenti è diretto dal presidente della federazione professionale, affronta questioni strategiche e serve per lo scambio di opinioni ed esperienze. Ai Convegni dei presidenti partecipano i presidenti delle federazioni settoriali e professionali regionali, i Comitati delle federazioni professionali svizzere e il direttore della federazione stessa. Il Comitato della federazione professionale può ammettere ulteriori partecipanti.

4.7 Comitato centrale

Organizzazione

Art. 30

1. Il Comitato centrale è l'organo direttivo dell'AM Suisse. Adesso competono la direzione dell'Unione, la pianificazione strategica globale e il controllo delle attività dell'Unione e delle istituzioni come pure la rappresentanza dell'Unione verso l'esterno.
2. Il Comitato centrale si compone del Presidente centrale, dei presidenti delle federazioni professionali svizzere e di altri due membri.
3. Per il resto, il Comitato centrale si autocostruisce.
4. Il Comitato centrale si riunisce ogni volta che gli affari dell'Unione lo richiedono. Il quorum è raggiunto quando è presente la maggioranza dei membri. Esso delibera con la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, la decisione spetta al Presidente centrale. Il direttore del segretariato partecipa alle sedute del Comitato centrale con voto consultivo ed è autorizzato a presentare proposte.
5. Il Comitato centrale può invitare presidenti di commissioni o esperti a partecipare alle riunioni con voto consultivo. Di norma, esso prende le sue decisioni su richiesta delle commissioni e del direttore del segretariato. Può sottoporre questioni particolarmente importanti che rientrano nelle sue competenze all'attenzione del Consiglio dell'Unione, che deciderà in merito.

Competenze

Art. 31

Le competenze del Comitato centrale sono le seguenti:

1. convocazione dell'Assemblea dei delegati, del Consiglio dell'Unione e della Conferenza direttiva
2. sorveglianza sulla segreteria; i doveri e le competenze corrispondenti sono disciplinate nel regolamento interno
3. discussione preliminare degli oggetti e delle proposte che verranno in seguito sottoposti all'Assemblea dei delegati e al Consiglio dell'Unione
4. esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio dell'Unione
5. attribuzione di incarichi e coordinamento delle commissioni interprofessionali
6. pubblicazione di prese di posizione politiche
7. amministrazione del patrimonio dell'Unione
8. amministrazione di immobili
9. assegnazione dei seggi ai delegati nell'ambito del regolamento interno
10. elezioni:
 - dei membri delle commissioni permanenti a cui sono affidati compiti interprofessionali
 - dei membri delle commissioni interprofessionali con mandati speciali, come pure costituzione e nomina di gruppi di lavoro

11. assunzione:
 - del direttore
 - dei quadri superiori della Direzione, in cui i Comitati delle varie federazioni professionali hanno diritto di presentare proposte in merito all'assunzione del relativo direttore
12. designazione dei collaboratori autorizzati a firmare presso il segretariato e i centri di formazione
13. determinazione delle indennità giornaliere e del rimborso spese per gli organi di AM Suisse, le commissioni e le istituzioni
14. ammissione di soci liberi e individuali
15. emanazione del regolamento per partner e sostenitori, e loro ammissione
16. presa di posizione in merito alle proposte di esclusione dei soci
17. proposte per la nomina di soci onorari
18. verifica e ratifica degli statuti delle federazioni settoriali e professionali regionali
19. trattamento e liquidazione di tutti gli affari che, secondo gli statuti e i regolamenti, non rientrano espressamente nelle competenze di altri organi
20. tutela degli interessi dei membri e dell'Unione

4.8 Comitati delle federazioni professionali

Organizzazione

Art. 32

I comitati delle federazioni professionali sono gli organi esecutivi delle federazioni professionali. Essi sono composti dai presidenti, dai capi dipartimento finanze e informazione nonché dai presidenti delle commissioni permanenti.

Competenze

Art. 33

Le competenze del comitato sono le seguenti:

1. convocazione della Assemblee delle federazioni professionali
2. discussione preliminare degli oggetti e delle proposte che verranno sottoposti alle Assemblee delle federazioni professionali, all'Assemblea dei delegati e al Consiglio dell'Unione
3. esecuzione delle decisioni delle Assemblee delle federazioni professionali, dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio dell'Unione
4. attribuzione di incarichi ai capi dipartimento e alle commissioni permanenti
5. pubblicazione di prese di posizione tecniche e professionali
6. elezioni:
 - dei membri delle commissioni permanenti
 - dei membri delle commissioni speciali
7. trattamento e liquidazione di tutti gli affari che, secondo gli statuti e i regolamenti, non rientrano espressamente nelle competenze di altri organi
8. costituzione e scioglimento di gruppi di lavoro
9. l'organizzazione dei comitati è disciplinata nei regolamenti delle federazioni professionali
10. fissazione delle quote d'abbonamento alle riviste della federazione professionale

4.9 Commissione di verifica dei conti e ufficio di revisione

Commissione di verifica dei conti

Art. 34

1. Alla commissione di verifica dei conti spetta la supervisione sulla gestione dell'Unione e del segretariato; essa svolge in particolare i compiti seguenti:
 - verifica del conto d'esercizio e dei relativi commenti; il rapporto dell'Ufficio di revisione funge da base per il controllo
 - verifica volta a stabilire se i fondi sono stati utilizzati conformemente al preventivo e in modo adeguato
 - verifica volta a stabilire se i fondi sono stati utilizzati conformemente agli statuti e alle decisioni
 - verifica per campione dell'economicità della gestione dell'Unione e del segretariato

- esame dei ricorsi presentati dai soci e dalle federazioni settoriali e professionali regionali in relazione all'attività del Comitato centrale, dei Comitati delle federazioni professionali, della direzione e delle istituzioni

2. La commissione di verifica dei conti presenta al Consiglio dell'Unione un rapporto orale e all'Assemblea dei delegati un rapporto scritto, chiedendo l'approvazione dei conti d'esercizio e lo scarico degli organi competenti.
3. Per svolgere i propri compiti di verifica e di controllo, la commissione di verifica dei conti può prendere visione dei verbali e chiedere informazioni agli organi e ai membri della direzione e del Comitato.
4. La commissione di verifica dei conti non ha potere direttivo nei confronti del Comitato e della direzione.
5. La commissione di verifica dei conti è composta di tre membri.

Art. 35

Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione previsto dalla legge presenta all'assemblea dei delegati un resoconto riepilogativo della revisione limitata svolta.

4.10 Centro di formazione di Aarberg (CFA)

Art. 36

Centro di formazione di Aarberg (CFA)

1. Il Centro di formazione AM Suisse di Aarberg (CFA) è il centro di formazione nazionale di AM Suisse. Con il coinvolgimento delle federazioni professionali Agrotec Suisse e Metaltec Suisse, il Centro di formazione di Aarberg (CFA) offre una serie di corsi di formazione e perfezionamento specifici per i settori di competenza.
2. AM Suisse e le federazioni professionali Agrotec Suisse e Metaltec Suisse si impegnano per la gestione, la promozione e il sostegno del Centro di formazione nazionale di Aarberg (CFA).

Art. 37

Consiglio scolastico

1. Per la gestione del Centro di formazione di Aarberg (CFA), la Comitato centrale nomina un Consiglio scolastico composto almeno da 3 membri, in cui i vari settori siano rappresentati adeguatamente.
2. Il Consiglio scolastico è l'organo di vigilanza del Centro di formazione di Aarberg (CFA) ed è quindi responsabile della gestione strategica.
3. Diritti e doveri del Consiglio scolastico sono descritti nel «Regolamento organizzativo del Consiglio scolastico del Centro di formazione di Aarberg».

5 Altri organi e istituzioni dell'Unione

Art. 38

Commissioni permanenti

Per svolgere determinati compiti dell'Unione e sviluppare le prestazioni di servizio ai soci, vengono costituite delle commissioni permanenti. Esse consigliano i comitati delle federazioni professionali e il Comitato centrale e avanzano delle proposte. Assicurano un operato attivo ed efficace nel proprio campo d'attività. Coordinano i gruppi di lavoro e i raggruppamenti professionali a loro attribuiti. Sono assistite dal segretariato sia sul piano professionale che su quello amministrativo. I dettagli sono definiti nel regolamento interno e nei Regolamenti delle Federazioni professionali.

Segretariato, direttore

Art. 39

Il segretariato, con personale alle dipendenze dell'Unione, assiste organi, commissioni e istituzioni e garantisce i servizi ai soci e a terzi.

Esso è agli ordini del direttore del segretariato, che a sua volta è subordinato al Comitato centrale. Il direttore del segretariato è responsabile del coordinamento di tutte le attività dell'Unione, dell'esecuzione efficiente delle decisioni prese dai diversi organi, del coordinamento delle attività del segretariato, delle assicurazioni sociali e casse di compensazione e della gestione delle istituzioni dell'AM Suisse. Su richiesta del Comitato centrale, egli rappresenta l'AM Suisse all'esterno e provvede a che le federazioni settoriali e professionali regionali e i soci siano debitamente informati.

Assicurazioni sociali, casse di compensazione e fondazioni

Art. 40

L'Unione è membro fondatore e/o sostenitore delle seguenti istituzioni:

1. Cassa di compensazione AVS PROMEA
2. Cassa per gli assegni famigliari PROMEA
3. PROMEA Cassa pensione
4. Cassa malati delle imprese svizzere di metalcostruzioni, KSM
5. Fondazione Centro di formazione di AM Suisse

6 Disposizioni finali

Tribunale arbitrale

Art. 41

1. Le controversie tra organi dell'Unione o tra organi dell'Unione e federazioni settoriali e professionali regionali devono essere sottoposte a un tribunale arbitrale composto da tre persone.
2. La costituzione del tribunale arbitrale e la procedura sono definite nel regolamento interno.

Scioglimento dell'Unione

Art. 42

1. In caso di scioglimento e liquidazione dell'Unione spetta all'Assemblea dei delegati decidere se affidare dell'Unione la liquidazione al Comitato centrale o a liquidatori particolari nominati dall'Assemblea stessa.
2. Dalla massa di liquidazione vengono dedotte innanzitutto le spese d'esercizio correnti e successivamente le spese di liquidazione e le spese già decise, a seconda delle disponibilità.
3. Il capitale dell'Unione (dai compiti associativi comuni) restante dopo il pagamento di tutti gli oneri viene ripartito tra le associazioni professionali svizzere. Innanzitutto vengono garantiti gli oneri dagli impegni a lungo termine, per cui si utilizzano il capitale del fondo e il capitale vincolato delle federazioni professionali. Il capitale della federazione (dai compiti associativi comuni) viene suddiviso tra le federazioni professionali proporzionalmente alle quote versate dai soci delle stesse al contributo associativo complessivo negli ultimi tre anni. I dettagli sull'assunzione di attivi e passivi da parte delle federazioni professionali sono regolati nel Regolamento finanze e contributi.
4. Fino alla costituzione giuridica delle federazioni professionali o di eventuali altre organizzazioni conseguenti, il capitale dell'Unione è affidato al liquidatore incaricato dell'amministrazione fiduciaria.

Foro

Art. 43

Foro esclusivo per qualsiasi controversia che non sottostà al giudizio di un tribunale arbitrale conformemente all'art. 41 degli statuti è Zurigo.

Entrata in vigore

Art. 44

Gli statuti riveduti sono stati approvati dall'Assemblea dei delegati tenutasi il 19 giugno 1998 a Hergiswil ed entrano in vigore il 1° gennaio 1999. Gli statuti sono stati rielaborati in occasione delle assemblee dei delegati del 14 giugno 2002 a Arbon (art. 10), dell'11 giugno 2004 a Martigny (art. 16), del 1° giugno 2007 a Zugo (art. 9), del 27 giugno 2008 a Murten (art. 1/3/13/18/28/35), del 17 giugno 2011 a Lucerna (art. 5), del 15 giugno 2012 a Pratteln (art. 14/24/32), del 20 giugno 2014 a Davos (art. 5), del 17 giugno 2016 a Zurigo (art. 17/23), del 9 giugno 2017 a Rorschach (art. 19/25) e del 6 novembre 2020 a Glattbrugg (revisione parziale). Gli statuti modificati sono entrati in vigore il giorno stesso della loro approvazione.

AM Suisse

Peter Meier
Presidente centrale

Christoph Andenmatten
Direttore

Il/la verbalista delle assemblee dei delegati del:

Data AD	Luogo AD	Verbalista
14.06.2002	Arbon	Christoph Andenmatten, Direttore aggiunto
11.06.2004	Martigny	Christoph Andenmatten, Direttore aggiunto
01.06.2007	Zugo	Christoph Andenmatten, Direttore aggiunto
27.06.2008	Murten	Christoph Andenmatten, Direttore aggiunto
17.06.2011	Lucerna	Christoph Andenmatten, Direttore aggiunto
15.06.2012	Pratteln	Christoph Andenmatten, Direttore aggiunto
20.06.2014	Davos	Cyrine Zeder, direzione diritto/affari sociali/ gestione aziendale
17.06.2016	Zurigo	Cyrine Zeder, direzione diritto/affari sociali/ gestione aziendale
09.06.2017	Rorschach	Cyrine Zeder, direzione diritto/affari sociali/ gestione aziendale
06.11.2020	Glattbrugg (sessione virt.)	Cyrine Zeder, direzione diritto/affari sociali/ gestione aziendale

Zurigo, 6 novembre 2020

AM Suisse
Seestrasse 105, 8002 Zurigo
T +41 44 285 77 77, F +41 44 285 77 78
info@amsuisse.ch, www.amsuisse.ch